



TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Volontaria Giurisdizione – Sezione Specializzata Imprese

Il Tribunale di L'Aquila, composto dai Sig.ri magistrati:

Dott. Giovanni Spagnoli Presidente
Dott. Gabriele Quaranta Giudice relatore
Dott.ssa Maura Manzi Giudice

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato e a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

I. Con ricorso depositato *Parte_1* e *Parte_2* hanno agito ex art. 2485 co II cc quali soci della *Controparte_1* si evince da visura tratta dal registro delle imprese che la compagine sociale è composta dalla società *Controparte_2* dalla signora [...] *Parte_1*, titolare di una quota di nominali € 2.500, pari al 25% del capitale; nonché - in situazione di comunione fra loro - dai Signori *Controparte_3*, *Parte_2* e [...], *Parte_1*, comproprietari, nella misura di 1/3 ciascuno, di una quota di partecipazione indivisa di nominali € 2.500, pari al 25% del capitale) chiedendo al Tribunale di *accertare e dichiarare lo scioglimento della Società, essendosi verificata causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., conseguentemente provvedendo alla nomina dell'organo liquidatorio.*

Costituitasi la *Controparte_1* (di seguito, per brevità anche solo la *CP_1* nonché i soci *Controparte_2* e *Controparte_3*, eccepivano la presenza di clausola di conciliazione, di clausola arbitrale e comunque l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2484 cc

II. Ciò premesso, quanto all'eccezione di arbitrato, si osserva che la volontaria giurisdizione è materia non arbitrabile. Prova ne è che lo stesso provvedimento citato da parte convenuta, risulta emesso nell'ambito della giurisdizione contenziosa, e non volontaria.

Lo stesso provvedimento poi, afferma quanto alla nomina del liquidatore, che, *la nomina del liquidatore non può essere né devoluta agli arbitri né al giudice ordinario in sede contenziosa. Tale materia, infatti, appartiene alla volontaria giurisdizione (art. 2487, co. 2, c.c.). Ne consegue l'inammissibilità della domanda attorea, trattandosi di provvedimento costitutivo non previsto dal sistema del giudizio ordinario.*

III. Quanto poi al denunciato difetto di legittimazione di *Parte_2* quale rappresentante comune, appare sufficiente osservare che la domanda è stata introdotta anche da *Parte_1*, in proprio, come tale legittimata, ritenendosi superflua quindi la valutazione circa la legittimazione *Parte_2*.

IV. Quanto al merito della vicenda, si osserva che ai fini dell'integrazione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea), non è sufficiente una conflittualità endosocietaria meramente

contingente, occorrendo una paralisi stabile, cronica e non superabile dall'organo assembleare, incidente sulle deliberazioni essenziali al fisiologico funzionamento della società.

Quanto al caso di specie, emerge dagli atti una situazione influenzata dall'assetto societario che si è venuto a creare successivamente al decesso del socio *Controparte_4* (che deteneva il 50%), in seguito alla quale il 25% è stato iscritto in capo alla coniuge *Parte_1* e per l'altro 25%, la partecipazione è caduta in comunione ereditaria tra più coeredi ed è oggi gestita da una rappresentante comune.

In particolare, come si evince dalla visura camerale, la compagine sociale è composta dalla società *Controparte_2* società posseduta totalitariamente dal sig. [...] *CP_3* e titolare di una quota di nominali € 5.000, pari al 50% del capitale, acquistata dal medesimo sig. *Controparte_3*; dalla signora *Parte_1*, titolare di una quota di nominali € 2.500, pari al 25% del capitale; nonché - in situazione di comunione fra loro - dai Signori *Controparte_3*, *Parte_2* e [...] *Parte_1*, comproprietari, nella misura di 1/3 ciascuno, di una quota di partecipazione indivisa di nominali € 2.500, pari al 25% del capitale.

Proprio tale ultima porzione di quota, ricaduta in comunione in seguito agli eventi sopra descritti, costituisce la causa delle difficoltà societarie descritte in atti. Difficoltà, tuttavia, non irreversibili, sol considerandosi che pende innanzi al Tribunale di Teramo n. R.G. 3618/2017, dunque da 9 anni, un giudizio di divisione ereditaria avente ad oggetto anche la quota indivisa del 25% oggetto di causa. Giudizio che, sulla base degli atti prodotti, appare prossimo alla definizione, il cui esito consentirà di superare la contingente conflittualità endosocietaria; conflittualità contingente in quanto appunto legata all'attuale ripartizione delle quote, la quale appare in via di superamento, imponendosi pertanto il rigetto della domanda.

V. Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione non contenzioso, come ben prima della riforma del diritto societario le Sezioni Unite della Cassazione avevano già sottolineato (Cass., sez. un. del 29.05.2009 n.12677; Cass. sez. un. del 25.06.2002 n.9231) nulla va disposto in ordine alle spese.

P.Q.M.

il Tribunale di L'Aquila, Sezione Specializzata Imprese in composizione collegiale, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 maggio 2026.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il giudice relatore
Gabriele Quaranta

Il Presidente
Giovanni Spagnoli